

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 20/2020
NEI CONFRONTI DI S. P.

In seguito alla segnalazione, inviata a mezzo mail, in data 19.11.2020, dalla sig.ra Ornella Tempestini al CR Toscana e da questo inoltrata al Segretario Generale Fise e poi alla Procura Federale, pervenuta a questo Giudice in data 20.11.2020, successivamente ratificata e regolarizzata dalla denunciante, come da provvedimento di questo Giudice del 24.11.2020 in data 27.11.2020 veniva aperto procedimento disciplinare a carico di S. P. minorenni tesserata Fise per i comportamenti asseritamente tenuti dalla madre BEATRICE FINOCCHI non tesserata, accaduti in data 14 novembre 2020 in Pontedera, durante il concorso Nazionale A2, in seguito alla gara Lbp 100 appena fuori dal campo gara.

La sig.ra Tempestini aveva dichiarato di essere stata avvicinata dalla sig.ra BEATRICE FINOCCHI, madre della tesserata minorenni S. P. la quale, dopo un brevissimo scambio di battute con lei, le si sarebbe scagliata contro spintonandola, inoltre, avrebbe spintonato una ragazza 17enne appartenente al Centro Ippico della denunciante, che si trovava accanto a lei e, successivamente, si sarebbe scagliata contro la figlia della denunciante, G. T., che si trovava a cavallo, cominciando a "picchiarla" e strattonarla per tirarla giù dal cavallo.

A quel punto sarebbe intervenuta l'istruttrice del detto circolo ippico provvedendo a "prendere di peso" la sig.ra Finocchi e portarla via.

La denunciante aggiungeva di avere sporto regolare querela nei confronti della Finocchi e che la propria figlia avrebbe subito un grave trauma dall'evento, al quale avrebbero assistito altri genitori di cavalieri minorenni, nonché gli istruttori del Circolo.

Questo Giudice rilevava, quindi, che il disvalore disciplinare e sportivo del comportamento tenuto dalla sig.ra Finocchi, opportunamente segnalato implicava, non essendo la medesima tesserata Fise, l'applicazione dell'art. 1.3 R.N.S.O. 2020, in quanto soggetto tenuto ad osservare e accettare tutte le norme federali che disciplinano l'attività equestre, rilevando in particolare che l'art. 1.3 R.N.S.O. 2020 penultimo comma prevede che <<< *per i genitori e/o esercenti la potestà parentale del concorrente di minore età le eventuali sanzioni gravano sul minore tesserato anche ove non perseguibile per età o altre condizioni*>>>.

Ciò posto, il GSN apriva procedimento disciplinare a carico della minore S. P., dal momento che la norma impone che del comportamento della sig.ra BEATRICE FINOCCHI, quale genitore esercente la responsabilità sulla stessa, risponde il minore tesserato cui è riferibile il comportamento posto in essere dalla madre.

Comunicata l'apertura del procedimento ai sensi dell'art 35 e 40 RGD, perveniva nei termini memoria difensiva della sig.ra FINOCCHI, patrocinata dall'Avv. Marianna Garrone, mediante la quale si respingeva ogni addebito, anzi si rappresentava una realtà dei fatti completamente differente da quella della denunciante, producendo agli atti una querela sporta dalla Finocchi nei confronti della Tempestini e copia della dichiarazione testimoniale della sig.ra Elisabetta Barberi, istruttrice della P., a conferma di quanto rappresentato. Si invocava, comunque, la non punibilità della minore, mediante disapplicazione della norma di rango secondario, sulla base della quale era stato aperto il presente procedimento.

A questo punto, considerato, ai sensi dell'art 40 comma 4, indispensabile ai fini del decidere procedere all'audizione di testimoni, questo Giudice rinviava la data della decisione al 21.12.2020, disponendo l'audizione dei sigg.ri **ELISABETTA BARBERI E MAURO FRANCHINI** per il giorno 14.12.2020, con concessione di ulteriore termine per memorie alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni.

In data 14.12.2020 venivano regolarmente svolte le audizioni da remoto e, nei termini, perveniva memoria integrativa dell'Avv. Marianna Garrone.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La norma che ha imposto a questo Giudice di aprire il presente procedimento disciplinare a carico di una minore, come conseguenza diretta del comportamento disciplinarmente non corretto del genitore non tesserato, lascia francamente perplessi, in quanto appare fortemente in contrasto con la generale protezione dei minori, sia nazionale che sovranazionale. La difesa dell'incolpata ha buon gioco nel menzionare tutta la normativa e la giurisprudenza, civile e sportiva, che si è sempre pronunciata in merito al rispetto e alla tutela dell'infanzia e di quei principi sanciti nelle Convenzioni Internazionali, che devono condurre alla non punibilità del minore. Ci si augura, pertanto, una modifica della detta norma in senso costituzionalmente orientato nonché di recepimento delle convenzioni internazionali in materia.

Ciò posto, deve essere evidenziato che dall'istruttoria emersa non è risultata provata la rappresentazione dei fatti come fornita dalla denunciante, ferme restando le ulteriori valutazioni che saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria alla quale entrambe si sono rivolte.

In particolare, per quello che attiene strettamente al profilo disciplinare e al rispetto dei valori sportivi, non è stato provato che la Finocchi abbia aggredito fisicamente in maniera violenta la minore G. T. oppure la di lei madre, né che la abbia “tirata giù” dal suo pony, strattonandola o picchiandola.

Ciò che è emerso è sicuramente l'esistenza di un'acredine tra la Tempestini e la Finocchi, per ragioni che qui non interessano, ma che chiaramente hanno determinato la rappresentazione dei fatti di cui al presente procedimento in maniera assai differente da quella narrata dai testimoni.

Il Franchini sostiene, al contrario della denunciante, che la discussione sarebbe sorta per colpa sua, avendo richiesto alla Finocchi un saldo per la scuderizzazione del suo cavallo. A questo punto la Finocchi lo avrebbe aggredito e avrebbe spinto anche la Tempestini, che si trovava lì vicino; quanto a G.T., la signora Finocchi, secondo Franchini, << l'ha aggredita toccandole le gambe, non l'ha tirata giù dal cavallo>>, successivamente però il Franchini dice di essere << lontano>> e che <<sentivo che discutevano ma non ho capito le parole >>, confermando comunque l'intervento della Barberi che ha portato via la Finocchi.

Viene da chiedersi, quindi, se il soggetto passivo dell'aggressione della Finocchi sia stato il Franchini, oppure la Tempestini, madre e figlia, oppure l'allieva incolpevolmente incappata nell'intemperanza della Finocchi. E allora, per quale motivo il Franchini non ha denunciato lui stesso il comportamento della Finocchi? La testimonianza presenta diversi profili di perplessità, dal momento che il teste prima lascia intendere di avere assistito, poi però afferma di non avere capito quali frasi la Finocchi avrebbe rivolto alla Tempestini in quanto era “lontano”.

Ciò che rileva, comunque, è che la Finocchi non ha strattonato, né picchiato, né spinto la minore G. T., né tantomeno l'avrebbe tirata giù dal pony. L'unico contatto tra la Finocchi e G. T., confermato da entrambi i testi, sarebbe avvenuto quando la Finocchi <<ha appoggiato le mani sulla coscia destra di G. che era sul pony e piangendo le ha detto “basta ora basta” >> (teste Barberi) e << la signora Finocchi a quel punto l'ha aggredita toccandole le gambe non l'ha tirata giù dal cavallo>> (teste Franchini).

Non trovano conferma, a parere di questo Giudice, le gravissime accuse rivolte dalla Tempestini, circa una “furia” violenta, che avrebbe animato la Finocchi, tanto da condurla ad accanirsi con veemenza contro una ragazzina minorenni. G.T. non risulta essere stata aggredita o picchiata ma solo “toccata sulle gambe” senza alcun esito circa la sua stabilità o permanenza sul cavallo e senza conseguenze fisiche, non essendo stato depositato alcun referto.

Risulta chiaro, quindi, che vi sia stato un alterco, dettato da non sopiti rancori che, probabilmente, hanno determinato il trasferimento della minore S. P. dal Circolo del Franchini- frequentato dalla Tempestini -ad altro circolo e che tali motivazioni abbiano causato una discussione estremamente spiacevole, svoltasi alla presenza delle figlie minorenni che, inevitabilmente, ne hanno risentito.

Nell'auspicare che da entrambe le parti vi sia il buon senso di perseguire nell'insegnamento dei valori di lealtà, correttezza e probità sportiva, questo Giudice non intende applicare alcuna sanzione nei confronti di S. P. per tutte le motivazioni sopra esposte.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara non doversi procedere nei confronti della tesserata minorenni S. P.I

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per la pubblicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti connessi.

Roma, lì 21 dicembre 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò